

ESENTE

BOLLO E REGISTRO

TEMPO OPPORTUNO ODV

Via Brera 31 20007 CORNAREDO (MI) C.F. 12549830151

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA SOCI

Oggi 14/10/2022 alle ore 18, presso la sede sociale di Via Brera 31, Cornaredo (MI), denominata il "Melograno" si è riunita l'Assemblea dei Soci dell'Associazione "TEMPO OPPORTUNO ODV", sono presenti 34 soci aventi diritto al voto: Brivio Piera, Brivio Sandro, Cappellato Gianni Paolo, Ceni Francesco, Codognola Claudia, Cogliati Laura, Del Vecchio Claudio, D'Onofrio Domenico, D'Urzo Franco, Favini Enrico, Forlani Bruna, Fuduli Carmelo, Ghiggini Antonio, Ghirardelli Giancarla, Grioni Maria Luisa, Iacono Concetta, Macaluso Giuseppe, Marullo Maurizio, Paleari Walter, Piccoli Daniele, Ravagnani Lidia, Rizzi Glauco, Rossi Paola, Sala Abele, Saluto Francesco, Salvalaglio Angelo, Samà Vincenzo, Saracino Rocco, Scalmana Mario, Spada Gaudenzio, Tibaldo Mara Regina, Voci Caterina Angela, Volpi Gianpaolo.

L'Assemblea si è riunita per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Adeguamento Statuto

Il Sig. Saracino Rocco, in qualità di Presidente, verificata anche la presenza dell'intero Consiglio Direttivo, dichiara valida l'assemblea e procede alla trattazione dei punti all'ordine del giorno. Svolge la funzione di segretario la Signora Cogliati Laura.

Il Presidente illustra i motivi che hanno determinato la presente riunione, e dà lettura delle modifiche da inserire nello Statuto vigente. Dopo breve discussione si delibera all'unanimità quanto segue.

Viene riconfermata la natura di associazione di volontariato e in ottemperanza alla nuova normativa degli Enti del Terzi Settore si adegua lo Statuto ai fini dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), come richiesto dalla "Città metropolitana di Milano".

Il Presidente comunica che, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione, provvederà senza indugio alla registrazione del verbale con le norme statutarie presso il competente ufficio del registro entro i previsti 30 giorni, chiarendo che il medesimo è esente dall'imposta di bollo ai sensi del comma 5 dell'art. 82 del decreto legislativo 3 Luglio 2017 n. 117.

Alle ore 18,30 avendo esaurito il punto all'ordine del giorno viene chiusa l'assemblea.

(Il Presidente)

ROCCO SARACINO



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI BUSTO ARSIZIO

Reg. ta a Busto A. il 20 OTT 2022

n° 1294 Serie 3

Per delega del Direttore Provinciale
Santo Milazzo

(Il Segretario)

COGLIATI LAURA



STATUTO

Organizzazione di Volontariato (ODV)

DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

ART. 1- L'Associazione "TEMPO OPPORTUNO – ONLUS" costituitasi in data 24 luglio 1998 con atto Dr. Maria Gentile, notaio in RHO, e registrato il 05-08.-1998 al numero 1.829, onde adeguarsi a quanto previsto dal *Codice civile* e dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), procede a modificare e riscrivere lo Statuto già approvato dall'Assemblea degli aderenti, tenutasi il giorno 02/7/2019 presso la Sede Sociale, e riadeguato oggi 14/10/2022 secondo le indicazioni della Città Metropolitana.

L'associazione avrà la seguente *denominazione*:

TEMPO OPPORTUNO - ODV

E da ora in avanti denominata "*associazione*", con *sede legale* nel Comune di CORNAREDO Via Brera n. 31 presso i locali del "Centro Anziani Melograno" e la sua *durata* è illimitata.

Le modifiche del presente Statuto avranno validità dall'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

SCOPO, FINALITA' E ATTIVITA'

ART.2- L'associazione opera senza scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo dell'assistenza sociale e socio-sanitaria.

La sua attività sociale, svolta mediante le prestazioni erogate dai propri aderenti in modo continuativo, personale, spontaneo e gratuito a vantaggio dei singoli individui, nuclei familiari, enti pubblici ed associazioni, consiste, come da art. 5 del codice del terzo settore, in:

- prestazioni socio assistenziali;
- servizi di trasporto sanitario semplice;
- formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- accoglienza ed integrazione sociale dei migranti;
- beneficenza, sostegno a distanza, erogazione di danaro, beni e servizi a sostegno di persone svantaggiate;
- supportare tutti quei soggetti, enti pubblici e privati nonché persone fisiche, che sul territorio si occupano di assistenza sociale e/o socio-sanitaria;
- organizzare volontari che operino isolatamente;
- organizzare corsi specifici, aperti alla cittadinanza finalizzati a divulgare il senso del volontariato e alla formazione dei volontari;



L'associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi* attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI

ART.3- L'associazione è composta dai soci:

- Fondatori;
- Ordinari;
- Sostenitori;

Sono soci Fondatori dell'Associazione le persone fisiche e gli enti che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione e dell'originario fondo di dotazione della stessa.

Sono soci Ordinari dell'Associazione coloro che aderiscono alla stessa nel corso della sua esistenza ed operano attivamente come volontari;

Sono soci Sostenitori dell'Associazione coloro i quali effettuano versamenti al fondo di dotazione di una certa rilevanza e/o si distinguono per la loro particolare collaborazione a sostegno dell'Associazione stessa e solo occasionalmente prestano attività di volontariato.

La divisione degli aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli aderenti stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione.

Il *numero* degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 3. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Può aderire all'Associazione qualsiasi cittadino, ovunque residente, che voglia porre in essere attività di volontariato, senza distinzioni di sesso, razza, età, fede politica e religiosa.

L'esercizio del diritto di voto comporta di partecipare all'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Ciascun aderente, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo, già Comitato di Gestione, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvare ed osservare lo Statuto ed i Regolamenti relativi, e deve versare la relativa quota d'iscrizione.

L'adesione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo che esamina le domande. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata a cura del Comitato di gestione nel libro degli associati.

L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato ha 60 giorni



per chiedere che si pronunci l'assemblea in occasione della prima convocazione.

L'adesione è a tempo indeterminato, in quanto il rapporto associativo non può essere temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Chi aderisce all'Associazione può in qualsiasi momento notificare al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'Associazione stessa; tale recesso (salvo il caso in cui si tratti di giusta causa specificatamente motivata, nel qual caso il recesso ha efficacia immediata), ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Comitato di Gestione riceve la notifica della volontà di recesso.

Nei casi di recesso, come in quelli di espulsione decretata da gravi inadempienze, nulla è dovuto all'aderente uscente in merito alla quota associativa da lui versata per l'anno sociale in corso.

Il Consiglio Direttivo, con motivata deliberazione, può deliberare l'espulsione dall'Associazione di quegli aderenti che si rendano colpevoli di gravi inadempienze, quali:

a) violare leggi ordinarie, leggi regionali ad atti equiparati aventi forza di legge, nonché regolamenti comunali muniti di potere coercitivo, pur se queste violazioni vengano poste in essere al di fuori delle attività istituzionali dell'Associazione;

b) richiedere retribuzioni per le prestazioni erogate, in nome e per conto dell'Associazione, ai beneficiari delle stesse, in violazione dell'essenziale gratuità che muove lo spirito d'azione dell'Associazione medesima;

c) ledere la dignità dei beneficiari delle prestazioni delle quali sono stati incaricati, nonché ledere il buon nome e la dignità dell'Associazione stessa tramite comportamenti recanti discredito;

d) determinare, volutamente, danni materiali all'Associazione nonché danni all'immagine ed alla reputazione della medesima;

e) violare ripetutamente ogni direttiva e norma comportamentale imposta dall'associazione nello statuto o in via programmatica tramite regolamenti e piani attuativi;

f) abusare delle proprie funzioni, nonché rendersi, comunque colpevoli di comportamenti contrari a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume. L'ammissione e l'esclusione vengono deliberati dal Consiglio Direttivo.

L'esclusione ha effetto dal quindicesimo giorno successivo alla notificazione all'interessato del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le debite motivazioni che hanno portato all'esclusione.

Contro l'esclusione è ammesso ricorso all'Assemblea degli aderenti che deve decidere in merito nella prima riunione convocata.

La decisione assunta dall'Assemblea è inappellabile.



DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Art. 4 - Gli associati sono titolari del diritto di:

- a) partecipazione e voto all'Assemblea degli aderenti (per i soci minori di età il relativo diritto è esercitato da coloro ai quali spetta la potestà genitoriale);
- b) elettorato attivo e passivo per le cariche sociali;
- c) tutela della propria incolumità e dignità personali durante gli interventi che vanno ad operare in nome e per conto dell'Associazione medesima;
- d) partecipazione a corsi formativi eventualmente promossi ad iniziativa dell'Associazione o di terzi;
- e) partecipazione attiva alla vita dell'Associazione e di informazione anche periodica sull'attività gestionale della stessa.

Gli associati hanno il dovere di:

- a) rispettare, in ogni caso, la dignità individuale delle persone presso le quali sono chiamati ad operare;
- b) svolgere la loro attività gratuitamente e conseguentemente non chiedere e/o ricevere compensi, sotto qualsiasi forma, nel loro operare in nome e per conto dell'associazione;
- c) mantenere, nei rapporti con l'Associazione e con gli utenti atteggiamenti consoni all'attività di volontariato;
- d) non utilizzare per fini personali l'attività dell'Associazione né spendere il nome della medesima;
- e) rispettare in ogni sua prescrizione il presente statuto
- f) versare la quota sociale deliberata dall'Assemblea.

ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

ART. 5 L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

- a) Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dall'organo di amministrazione o in un eventuale regolamento predisposto dall'organo di amministrazione e approvato dall'Assemblea.
Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.
- b) I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ORGANI

Art. 6 - Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Organo di Amministrazione, denominato Consiglio Direttivo, (già Consiglio di Gestione);
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo, nei casi previsti dalla legge;
- e) il Revisore Legale, nei casi previsti dalla legge.



L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Gli organi sociali hanno durata di tre esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

ASSEMBLEA

Art. 7- L'Assemblea degli aderenti é composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed é l'organo sovrano dell'Associazione stessa.

Nell'Assemblea hanno diritto al voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto.

L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo ed inoltre per:

- deliberare sulle modifiche al presente statuto;
- delineare gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- approvare i regolamenti che dovessero essere necessari per disciplinare correttamente lo svolgimento dell'attività dell'Associazione e la conduzione dei servizi gestiti dall'Associazione;
- stabilire, annualmente, l'entità della quota associativa a carico degli iscritti;
- deliberare sull'eventuale destinazione di utili ed avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto;
- eleggere il Presidente, il Vicepresidente e componenti dell'organo di amministrazione scegliendoli tra i propri associati, eleggere e revocare, quando previsto dalla legge i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

L'Assemblea viene convocata tramite avviso scritto fatto recapitare a ciascun aderente, a mezzo posta, fax o con qualsiasi mezzo idoneo alla detta finalità, almeno 5 giorni prima dell'adunanza, riportante l'ordine del giorno previsto.

In caso di motivata urgenza, o in presenza di seri impedimenti, la convocazione può essere fatta anche a mezzo telefono e senza rispettare il suddetto termine.

L'Assemblea degli aderenti é inoltre convocata, con le stesse modalità riportate sopra, tutte le volte che il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità o la necessità, e tutte le volte che almeno un decimo degli aderenti ne facciano richiesta.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti dell'Organo di Amministrazione non hanno voto.

L'Assemblea Straordinaria ha il compito di deliberare sulle modificazioni dello Statuto e deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.



ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

Art.8- L'organo di amministrazione è l'organismo deputato alla gestione ed alla amministrazione dell'Associazione e ne controlla e ne verifica le attività, predisponendone i programmi operativi.

E' composto da un numero compreso tra sei e otto membri, scelti tra gli aderenti all'associazione ovvero indicate dagli enti associati e viene eletto ogni tre anni dall'Assemblea dei soci.

Riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza si applica l'art. 2382 Codice civile.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel

Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel comma 6

art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e

precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

In caso di cessazione dall'incarico, per qualsiasi causa, di alcuno dei membri del Comitato di gestione, la stessa Assemblea provvede a eleggerne dei nuovi i quali restano in carica per la stessa durata dei precedenti.

Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei membri dell'organo di amministrazione, questo stesso si intenderà decaduto ed occorrerà, con procedura di urgenza, far luogo alla sua rielezione.

L'Organo di amministrazione denominato Consiglio Direttivo è formato da:

- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- i Consiglieri Operativi;
- il Segretario, che redige i verbali di seduta sia dell'Assemblea degli Aderenti che quelli dello stesso Comitato, si occupa di tutti gli adempimenti amministrativi connessi alle attività dell'Associazione, ad esclusione degli atti di carattere economico e finanziario;
- il Tesoriere, responsabile dei rapporti economici e finanziarie della Associazione e del controllo periodico della disponibilità di cassa;

All'organo di amministrazione sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo, accompagnati da idonea relazione contabile da sottoporre ad approvazione della Assemblea degli aderenti;
- b) convocare l'Assemblea degli aderenti nelle occasioni e con le modalità previste nell'articolo 9 del presente Statuto;
- c) valutare le domande degli aspiranti aderenti, ed assumere la relativa deliberazione;
- d) autorizzare il Presidente a:
 - sottoscrivere contratti e convenzioni con enti pubblici e soggetti privati;
 - provvedere al pagamento ed alla liquidazione delle spese necessarie al regolare svolgimento delle attività dell'Associazione;
- e) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti, nei limiti consentiti dalla disponibilità prevista in bilancio;

L'organo di amministrazione si riunisce, normalmente, ogni 15 Giorni a scadenze fisse, e concordate fra i membri che lo compongono.

Le riunioni dell'organo di amministrazione vengono ritenute regolarmente convocate quando è



presente la maggioranza dei componenti e siano presiedute dal Presidente, oppure in via subordinata dal Vice Presidente.

Le decisioni dell'organo di amministrazione devono essere assunte con il voto a maggioranza dei presenti e votanti.

IL PRESIDENTE

Art. 9 – IL PRESIDENTE rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. È eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti e dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ORGANO DI CONTROLLO

ART.10- L'Organo di controllo è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il Collegio dei Revisori dei conti é composto da cinque membri, tre dei quali effettivi e due supplenti, i quali subentrano in ogni caso si verifichi cessazione dalla carica di ogni membro effettivo.

I Revisori vengono eletti ogni tre anni dall'Assemblea degli aderenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.



I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai componenti del Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

REVISORE LEGALE DEI CONTI

ART.11- Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

PATRIMONIO

ART.12- Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

RISORSE ECONOMICHE

ART.13- L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 14 - Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge l'Associazione tiene:

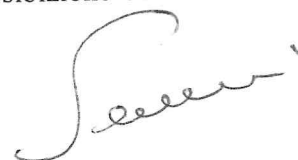
- i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea
- il libro dei Soci;
- il registro dei volontari ;
- il libro dei Revisori dei Conti, ove presenti.

I libri dell'Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

COMPENSI

Art. 15 - Nessun compenso, a qualsiasi titolo, è dovuto dall'Associazione a coloro che ricoprono al suo interno cariche sociali, fatto salvo il rimborso delle spese vive sostenute per il conseguimento degli scopi associativi, previa presentazione di idonea documentazione relativa al credito.

Ugualmente nessun aderente all'Associazione può ricevere compensi per attività svolte in nome e per conto della stessa, salvo il rimborso delle spese vive previa esibizione della documentazione relativa al credito.



BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO

Art. 16 - Gli esercizi dell'Associazione chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio é predisposto un bilancio preventivo ed un bilancio consuntivo.

Il Consiglio Direttivo deve predisporre, entro la fine del mese di febbraio di ogni anno, il bilancio consuntivo dell'anno precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli aderenti entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore, ove presenti i requisiti.

Entro la fine del mese di settembre di ogni anno il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli aderenti.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione. a disposizione di tutti coloro che vogliano prenderne visione.

Nella redazione del bilancio, sia preventivo che consuntivo, il Consiglio Direttivo deve obbligatoriamente evidenziare le seguenti voci:

- entrate da contribuzione di quote associative
- entrate da contributi pubblici e privati
- entrate ed uscite derivanti da contratti e convenzioni
- entrate ed uscite per lasciti da parte di terzi
- spese generali di gestione.

AVANZI DI GESTIONE

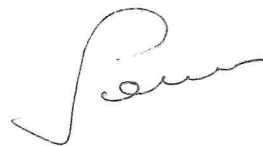
Art. 17 - All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

SCIoglimento

Art. 18 - In caso di estinzione o scioglimento l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio residuo **previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo Settore**, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.



CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 19 - Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad un arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro questo verrà deciso dal Presidente del Consiglio Notarile di Milano.

LEGGE APPLICABILE

ART. 20- Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE di BUSTO ARSIZIO
allegato A all'atto
registrato il 20 OTT 2022
al n° 1294 Serie 3

Per delega del Direttore Provinciale
Santo Muzzo

